

131. Reato complesso. Procedibilità di ufficio.

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio [542; c.p.p. 50].

TITOLO V

DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. xx marzo 2015, n. xxx. Il testo previgente disponeva: *Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.*

CAPO I

DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. xx marzo 2015, n. xxx. Il testo previgente disponeva: *Della modificazione e applicazione della pena.*

131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo com-

ma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena [23-26], salvi i casi espressamente determinati dalla legge [64 comma 2, 66, 73 comma 2, 78 comma 2, 133-bis, 133-ter, 136]¹.

¹ V. l'art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689 che dispone: *Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.*

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203 comma 2; c.p.p. 735], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reato;

2) dai precedenti penali e giudiziari e in genere, dalla condotta e dalla vita del reato, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reato^{1,2}.

¹ V. l'art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689 che dispone: *Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.*

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

V., anche, l'art. 3, comma 3, L. 3 luglio 1989, n. 257 che dispone: *Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.*

133-bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo [c.p.p. 735].

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa [66, 78]^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² V. l'art. 53, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 che dispone: *Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.*

V., anche, l'art. 3, comma 3, L. 3 luglio 1989, n. 257 che dispone: *Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale; e l'art. 38, comma 3, L. 20 maggio 1970, n. 300, che dispone: Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.*

133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale [c.p.p. 442, 460, 533, 605], può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta [c.p.p. 660, 735 comma 2]. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² V. l'art. 53, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 che dispone: *Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.*

V., anche, l'art. 3, comma 3, L. 3 luglio 1989, n. 257 che dispone: *Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale; e l'art. 38, comma 3, L. 20 maggio 1970, n. 300, che dispone: Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.*

134. Computo delle pene.

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni [c.p. 1889, 30 comma 1].

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e in quella a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.

135. Raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva [c.p. 1889, 40 comma 3]^{1 2 3}.

¹ Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, L. 5 ottobre 1993, n. 402 e poi così modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo previgente disponeva: *Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 38 euro, o frazione di 38 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.*

² V. anche artt. 53 e 102, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Il testo precedente le modifiche apportate dal L. 5 ottobre 1993, n. 402 disponeva: *Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.*

Il testo precedente le modifiche apportate dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, invece, disponeva: *Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.*

Il testo precedente le modifiche apportate dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 disponeva: *Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire*

o frazione di cento lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Il testo originario, infine, disponeva: *Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.*

136. Modalità di conversione di pene pecuniarie.

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato [c.p.p. 660; disp. att. c.p.p. 182], si convertono a norma di legge¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo previgente disponeva: *Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.*

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta.

137. Custodia cautelare.

La custodia [c.p.p. 284 comma 5, 286-bis, 297, 657] sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650] si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria [135; c.p.p. 657 comma 1; c.p. 1889, 40 comma 1].

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto¹.

¹ L'originaria dizione «carcerazione preventiva» è stata sostituita con «custodia cautelare» dall'art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 298. Il testo previgente disponeva: *La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.*

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto

138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato [11], la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente¹.

¹ L'originaria dizione «carcerazione preventiva» è stata sostituita con «custodia cautelare» dall'art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 298. Il testo previgente disponeva: *Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.*

139. Computo delle pene accessorie.

Nel computo delle pene accessorie temporanee [19, 20, 28-37] non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva [215 comma 2], né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

140. Applicazione provvisoria di pene accessorie.

[...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 217, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Il testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 271/1989, disponeva: *Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.*

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici eletivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.

Il testo originario disponeva: *Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria podestà o dell'autorità maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria podestà o dell'autorità maritale.*

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria.

CAPO II

DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

141. - 144.

[...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354. Il testo previgente disponeva:

Art. 141. *Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:*

- 1) *delinquenti abituali o professionali o per tendenza;*
- 2) *condannati a pena diminuita per infermità fisica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.*

I condannati indicati nel numero 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati all'esecuzione della pena predetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Art. 142. Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori. I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Art. 143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.

Art. 144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene. L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.

145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213].

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; c.p.p. 692]¹;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 592, 616, 691-695; disp. att. c.p.p. 181, 200].

[In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro]².

¹ V., anche, art. 2 comma 5, L. 26 luglio 1975, n. 354, in *Leggi penali*, voce *Ordinamento penitenziario*.

² Comma da ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 24 comma 2, L. 26 luglio 1975, n. 354, che dispone: *In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a*

sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi^{1 2 3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.*

² Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40. Il testo precedente le modifiche apportate dalla L. 40/2001 disponeva: *L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

1) *se deve aver luogo contro donna incinta;*

2) *se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;*

3) *se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.*

Nel caso preveduto dal numero 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Il testo precedente le modifiche apportate dalla L. 12 luglio 1999, n. 231, invece, disponeva: *L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

- 1) *se deve aver luogo contro donna incinta;*
- 2) *se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;*
- 3) *se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale*

Nel caso preveduto dal numero 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Il testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 14 maggio 1993, n. 139, poi, disponeva: *L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

- 1) *se deve aver luogo contro donna incinta;*
- 2) *se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;*
- 3) [...].

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Il testo originario, infine, disponeva: *L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

- 1) *se deve aver luogo contro donna incinta;*
- 2) *se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;*
- 3) *se è presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.*

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

³ Per il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, v. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere differita [c.p.p. 684]:

- 1) *se è presentata domanda di grazia [174; c.p.p. 681], e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;*
- 2) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;*
- 3) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni¹.*

Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre

sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre [c.p.p. 684]².

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti³.

¹ Numero così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40.

² Comma così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40 è poi così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.*

³ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40.

148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice [c.p.p. 677], qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa o che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflitta gli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale [102-104], o di delinquente per tendenza [108].

[...]¹.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento².

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; nonché nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune.

149. Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende.

[...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354. Il testo previgente disponeva: *Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:*

1) prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

2) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.

TITOLO VI

DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

CAPO I

DELLA ESTINZIONE DEL REATO

150. Morte del reo prima della condanna.

La morte del reo, avvenuta prima della condanna [c.p.p. 533, 442, 445, 459], estingue il reato [c.p.p. 69].

151. Amnistia.

L'amnistia estingue il reato, e se vi è stata condanna [c.p.p., art. 442 comma 2, 448 comma 1, 460, 533, 605 comma 1, 648, 650], fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [19, 184; c.p.p. 672 ss.; c.p. 1889, 86]¹.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessuta.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto², salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi [c.p.p. 672].

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali [102-104], o professionali [105] o per tendenza [108], salvo che il decreto disponga diversamente^{3,4}.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che l'imputato, rinunciando alle applicazioni dell'amnistia possa ottenere di essere giudicato nel merito, con conseguenti applicazioni delle sanzioni penali a suo carico ove egli risulti colpevole, ma anche col riconoscimento della sua completa innocenza, ove ciò emerga nella prosecuzione o definizione del giudizio.

² Leggasi "legge" a seguito della modifica dell'art. 79 Cost., operata dalla L. Cost. 6 marzo 1992, n. 1.

³ V. art. 578 c.p.p. che dispone: *Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle*

restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

⁴ V. l'art. 1, D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 che dispone: 1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;

d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quelli di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 19 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 169 del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pub-

blico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato C al R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'art. 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con D.M. 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'art. 8 della L. 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Nonché l'art. 1, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, che dispone: 1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.

V., anche, l'art. 4, D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 che dispone: 1. L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

152. Remissione della querela.

Nei delitti punibili a querela [120] della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale [c.p.p. 340, 564] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il

querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185; c.p.p. 339 comma 3, 340 comma 2].

153. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante [121; c.c. 316, 320, 357].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante [120 comma 3], ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato [120 comma 3], ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria [125].

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

154. Più querelanti: remissione di uno solo.

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

155. Accettazione della remissione.

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente [c.p.p. 340 commi 1 e 2] o tacitamente riacusata. Vi è riacusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia riacusata [c.p. 1889, 88].

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'art. 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale [c.p.p. 338, 340 comma 3].

156. Estinzione del diritto di remissione.

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater^{1 2}.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti^{3 4 5}.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati*

di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

² La Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 2014, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).

³ Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della citata L. 251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminare temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato.

⁵ Il testo precedente la riforma del 2005 era il seguente: *La prescrizione estingue il reato:*

1) *in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;*
2) *in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;*

3) *in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;*

4) *in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;*

5) *in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;*

6) *in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.*

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Il testo originario, invece, disponeva: *La prescrizione estingue il reato:*

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in diciotto mesi, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

158. Decorrenza del termine della prescrizione.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza¹.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione [44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato².

¹ Comma così modificato dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della citata L. 251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminante temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei

processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

² Il testo precedente la riforma del 2005 era il seguente: *Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.*

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

159. Sospensione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale^{1 2}.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice^{3 4 5 6}.

¹ Numero aggiunto dall'art. 12, L. 28 aprile 2014, n. 67.

² La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

³ Comma aggiunto dall'art. 12, L. 28 aprile 2014, n. 67.